

# **REGOLAMENTO EDILIZIO**

*[Handwritten signature]*

I N D I C E

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Domande per l'esecuzione di opere edilizie	pag. 7
ART. 2 - Modalità per le domande, documentazione, norme per edifici speciali	" 12
ART. 3 - Compilazione e presentazione dei progetti	" 15
ART. 4 - Rilascio della Concessione Edilizia	" 17

CAPITOLO II

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 5 - Composizione della Commissione	" 22
ART. 6 - Competenze della Commissione	" 23
ART. 7 - Adunanze ordinarie e straordinarie	" 25
ART. 8 - Astensione dei singoli commissari	" 26
ART. 9 - Indennità ai componenti della Commissione	" 26

CAPITOLO III

NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

ART. 10 - Inizio lavori	" 27
ART. 11 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni	" 27
ART. 12 - Ultimazione dei lavori - Certificato di conformità	" 28
ART. 13 - Licenza di abitabilità o di agibilità	" 29

*[Handwritten signature and initials]*  
pag. 30

ART. 14 - Vincolo di destinazione	pag. 30
ART. 15 - Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati	" 30
ART. 16 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada	" 31
ART. 17 - Cortili e Patii	" 31
ART. 18 - Chiostrine	" 33
ART. 19 - Sporgenze - aggetti - balconi - pensiline - tettoie	" 33
ART. 20 - Bow - Window	" 35

CAPITOLO IV

CAPO 1) CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI

ART. 21 - Rispetto delle esigenze del decoro edile	" 36
ART. 22 - Vettrine - bacheche - insegne - emblemi - iscrizioni	" 36
ART. 23 - Gabinetti e condutture visibili da spazi pubblici	" 37
ART. 24 - Canali di gronda e tubi pluviali	" 37
ART. 25 - Intonaco e coloritura dei muri	" 37
ART. 26 - Dipinture figurative ed altri ornamenti	" 39
ART. 27 - Serramenti	" 39
ART. 28 - Marciapiedi	" 40
ART. 29 - <u>Tende</u> aggettanti nello spazio pubblico	" 40
ART. 30 - Numeri civici e tabelle stradali	" 41
ART. 31 - Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte	" 42



ART. 48 - Norme per la costruzione degli assiti. segnali a lanterna	" 58
ART. 49 - Ponti di servizio. Norme per la loro costruzione. Prove di resistenza	" 59
ART. 50 - Cautele da seguire nelle opere di demolizione	" 60
ART. 51 - Precauzioni per assicurare la nettezza della strada	" 60
ART. 52 - Interruzione dei lavori ed obblighi relativi	" 61

#### CAPITOLO VI

##### NORME RELATIVE ALLA STABILITA' DI SICUREZZA DEI FABBRICATI

##### CAPO 1) NORME COSTRUTTIVE E REQUISITI TECNICI DEI FABBRICATI

ART. 53 - Norme generali di buona costruzione	" 63
ART. 54 - Norme di prevenzione antincendio	" 64
ART. 55 - Requisiti di stabilità delle costruzioni - Edifici pericolanti	" 66

#### CAPITOLO VII

##### NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

ART. 56 - Edifici di uso e interesse collettivo	" 68
ART. 57 - Edifici per aziende industriali - commerciali - agricole	" 68
ART. 58 - Depositi - magazzini	" 69
ART. 59 - Case rurali	" 70
ART. 60 - Ricoveri per animali	" 72
ART. 61 - Concimaie	" 75

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - Domande per l'esecuzione di opere edilizie

Chiunque intende nell'ambito del territorio del Comune, eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliarle, modificare, demolire quelle esistenti e procedere alla esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve presentare domanda al Sindaco, corredarla del progetto redatto nei modi indicati negli articoli 2 e 3 del presente Regolamento ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, apposita concessione edilizia.

La concessione è comunque in ogni caso subordinata alla esistenza nella zona delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsine da parte del Comune di attuare le stesse nel successivo triennio o all'impegno da parte del committente e da stipularsi con regolare atto, di eseguire le medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.

Il Committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e

CAPITOLO VIII


VINCOLI PARTICOLARI

ART. 62 - Strade pubbliche e strade private	"	76
ART. 63 - Nuovi allineamenti stradali e rettifiche	"	77
ART. 64 - Parcheggi privati	"	78
ART. 65 - Vincoli panoramici	"	78
ART. 66 - Protezione di bellezze panoramiche e di edifici di pregio storico ed artistico	"	79
ART. 67 - Rinvenimenti e scoperte	"	80

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 68 - Ispezione ai fabbricati per ragioni di pubblico interesse	"	82
ART. 69 - Accesso ai lavori dei funzionari ed agenti	"	82
ART. 70 - Applicazione del regolamento a tutto il territorio comunale	"	83
ART. 71 - Abrogazione delle norme incompatibili col regola- mento	"	83



di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.

In particolare la "concessione" dovrà essere richiesta per i lavori relativi a:

- a) Costruzione di nuovi edifici.
- b) Esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno.
- c) Ampliamento, riduzione, restauro, riattivamento, modifica o trasformazione strutturale od estetica (demolizione o ricostruzione totale o parziale di edifici già esistenti, permanenti, semipermanenti o, in precario, qualunque ne sia l'uso e la destinazione), anche con elementi o complessi prefabbricati ed anche se nell'interno di proprietà private.
- d) Costruzioni di chioschi permanenti o provvisori.
- e) Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee.
- f) Costruzione di strade nelle proprietà private.
- g) Apertura al pubblico transito di strade ed aree private.
- h) Installazione di ascensori, montacarichi ed opere inerenti, sia all'interno che all'esterno di edifici.
- i) Costruzione o sostituzione di impianti di fognatura.
- l) Mutamento di destinazione d'uso, anche parziale, degli immobili.
- m) Costruzione o trasformazione di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere.
- n) Abbattimento di alberi in parchi e giardini privati, ed


Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

in complessi alberati di valore ambientale.

La concessione è sostituita da una autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori nei seguenti casi:

- a) Interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
- b) Costruzioni, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate e altre recinzioni prospicienti su strade, piazze ed aree di uso pubblico.
- c) Coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunte o rifacimenti totali o parziali di intonaci sui prospetti esterni degli edifici, prospicienti su strade, piazze o aree pubbliche, soggette al pubblico transito o comunque esposte alla vista del pubblico.
- d) Collocazione, rimozione o modifica di pannelli solari, tralicci, antenne di emittenti radio TV, monumenti, insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi memorie, statue e pezzi d'arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico, purchè non comportino trasformazione edilizia o urbanistica del territorio.

Non è richiesta nè concessione edilizia nè autorizzazione del Sindaco, salvo sempre il rispetto delle norme



igienico-sanitarie e purchè non si tratti di esecuzione in edifici dichiarati, a norma di legge, di importante interesse artistico o storico, per i seguenti lavori:

- a) Qualsiasi lavoro o impianto che non possa comunque modificare o pregiudicare la solidità e sicurezza dei fabbricati, il decoro edilizio, la viabilità e la circolazione.
- b) Demolizione e ricostruzione parziale e totale di pavimenti, controsoffitti, soffittature, vespai ed intonaci e solo se tali opere non siano visibili dall'esterno, a condizione di non pregiudicare la solidità e sicurezza dei fabbricati e che non siano in contrasto con le norme igienico-sanitarie.
- c) Coloriture interne.
- d) Eliminazione, restauro o rifacimento di camini interni.
- e) Spurgo, sostituzione o restauro di doccioni, fogne interne, fognoli e pozzetti.
- f) Impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale - telefono - riscaldamento - ventilazione, salvo la osservanza delle disposizioni di legge e della regolamentazione vigente e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno o mutamento di destinazione d'uso di locali.
- g) Interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnolo-

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

gici esistenti, purchè non visibili dall'esterno.


- h) Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, nonchè quelle che siano comprese nel Porto, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e del presente Regolamento Edilizio.

Per le opere da costruirsi da parte dei privati su aree demaniali, deve essere richiesta, nei casi specificati nel presente articolo, la concessione edilizia o l'autorizzazione.

I lavori non espressamente elencati nel presente articolo vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione, su parere della Commissione Edilizia.

Qualora i lavori su indicati riguardino edifici, che a norma di legge siano dichiarati di importanza, di interesse artistico o storico, dovrà osservarsi, anche, quanto prescritto dall'articolo successivo.

Le amministrazioni statali e regionali e la Cassa per il Mezzogiorno sono tenute a presentare ai fini dell'art. 31 della legge 17 Agosto 1942, modificata ed integrata con Legge 06.08.1967 n. 765, il progetto delle opere da eseguire, regolarmente vistato dai ministeri, dagli assessorati regionali competenti a norma dell'art. 29 della citata



legge urbanistica.

**ART. 2 - Modalità per le domande, documentazione, norme per edifici speciali.**

Le domande per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati, devono essere redatte su competente carta bollata, dovranno inoltre essere corredate dai relativi disegni in triplice copia originale e contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento e, agli effetti del locale regolamento d'igiene, le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi, i condotti neri, nonché il sistema di rimozione di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali.

Potrà anche richiedersi che il progetto sia corredato da uno schizzo prospettico o di una fotografia dei fabbricati contigui con l'indicazione dell'altezza dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenesse necessario conoscere per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ove gli scarichi si effettuano a mezzo di tubazioni o corsi d'acqua di privata ragione, i progetti devono essere corredati anche dell'atto legale comprovante la concessione.



Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini etc., i relativi progetti dovranno contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire e dell'industria che si intende esercitare, anche una planimetria dettagliata in scala 1/200 con l'indicazione di tutti gli edifici esistenti nella zona.

Gli edifici industriali dovranno pure soddisfare tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quello di igiene e di polizia urbana, e da ogni altro regolamento dello Stato e che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità e particolarmente per la espurgazione delle acque di rifiuto secondo le disposizioni delle vigenti leggi sanitarie che regolano la materia.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguirsi in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, od a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le speciali norme in materia.

La domanda ed il progetto devono essere firmati:

- a) dal proprietario o dal suo legale rappresentante;
- inoltre i disegni devono essere firmati anche:
- b) dal progettista;
  - c) dal direttore dei lavori (qualora non sia lo stesso progettista);
  - d) dal costruttore prima dell'inizio dei lavori.



Il progettista o il direttore dei lavori dovranno essere un ingegnere o un architetto laureato in una delle scuole della Repubblica e abilitato ad esercitare nella Repubblica la professione di ingegnere o di architetto.

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitato.

Sarà ammessa la firma dei progetti e la direzione delle opere da parte di geometri con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.


La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della domanda, ma prima dell'inizio dei lavori.

La responsabilità del direttore dei lavori non è diminuita per effetto di approvazione conseguita dai progetti o di disposizioni di carattere esecutivo, che prima o durante i lavori, l'autorità comunale intendesse prescrivere.

Per le opere di piccolissima entità, la domanda potrà essere presentata anche senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore dell'opera, salvo però al Sindaco il diritto di richiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un architetto o ingegnere o di un geometra, come sopra specificato.

Tutti i firmatari delle domande devono indicare il loro domicilio ed in ogni caso il loro recapito nel territorio del Comune per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore e dell'esecutore dei lavori, dovranno essere preventi-



vamente denunziate al Sindaco.

Il committente ed il costruttore devono comunicare l'inizio e la fine dei lavori oggetto della concessione.

L'inosservanza di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo importerà la decadenza e la successiva revoca della concessione già ottenuta.

#### ART. 3 - Compilazione e presentazione dei progetti

La domanda di concessione deve essere accompagnata dai seguenti disegni in triplice copia oltre al titolo di proprietà o altro titolo giustificativo della richiesta:

- a) corografia con lo stralcio del P.R.G. vigente in scala non inferiore a 1:5000 e stralcio della planimetria catastale;
- b) planimetria insieme con le vie, col fabbricato, con l'orientamento, con i nomi dei proprietari confinanti, in scala non inferiore a 1:1000;
- c) di tutte le facciate dell'edificio che prospettano sulle vie ovvero che ne distano parallelamente ed obliquamente e si rendano visibili;
- d) delle piante di tutti i piani compreso quello delle fondazioni e di copertura;
- e) di almeno due sezioni, una longitudinale ed una trasversale con indicazione delle altezze dei vari piani e par-

- ticolarmente di quella intercorrente fra il piano viabile e la soletta del piano terra e dell'altezza massima;
- f) del tipo di copertura dell'ultimo piano che si vuole adottare, nonchè del tipo dimostrativo della fognatura domestica e dello scarico delle acque pluviali in rapporto alla fognatura pubblica;
- g) della dimostrazione della disponibilità di spazio per parcheggio di cui all'art. 3, considerata la sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione delle altre parti dell'edificio: scantinati, servizi, scale e volumi tecnici.
- h) Il progetto dovrà inoltre essere corredato da una relazione tecnica con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e dei colori da impiegare nelle rifiniture esterne dei fabbricati, da uno schema del rifornimento delle acque potabili e dello scarico delle acque bianche e nere.

I disegni indicati nelle lettere c) e d), saranno, di regola nella scala 1:100 o 1:50 e dovranno piegarsi in modo da non raggiungere il formato del foglio in carta bollata sul quale sarà scritta la domanda.

Il tutto poi dovrà essere redatto in forma chiara e decorosa.

#### ART. 4 - Rilascio della Concessione Edilizia

La determinazione del Sindaco sulla domanda di Concessione Edilizia, nei modi di cui ai precedenti artt. 2 e 3, da adottarsi dopo sentita la Commissione Edilizia ed il parere dell'Ufficiale Sanitario, ai sensi dell'art. 220 T.U. delle leggi sanitarie, dovrà essere notificata all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione della domanda stessa e da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.


Viene prescritto inoltre, che all'atto del rilascio della concessione di costruzione, per tutti gli edifici accessibili dalle vie carrabili, una dichiarazione di vincolo permanente degli spazi destinati allo scopo, in armonia a quanto disposto dall'art. 31 della Legge Regionale n. 21 del 26 Maggio 1973.

Scaduto il termine di sessanta giorni sopra riportato, senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato.

Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della Concessione Edilizia, nella concessione stessa dovrà essere annoverato il parere difforme della Commissione Edilizia.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato



solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

Dell'avvenuto rilascio della Concessione Edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal primo giorno festivo successivo alla data di rilascio della concessione medesima, di un estratto nel quale dovrà risultare la data di rilascio, il titolare della stessa, nonché la località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.


Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della Concessione Edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o del regolamento.

Tutti i progetti per le costruzioni industriali sono soggetti, al fine della sicurezza contro i pericoli d'incendio, alla successiva approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dopo di chè la Concessione Edilizia sarà operante.

La Concessione Edilizia ha validità di un anno.

Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato dovrà presentare nuova domanda diretta ad ottenere il rinnovo della Concessione scaduta.

La Concessione Edilizia è sempre data con riserva dei diritti dei terzi ed è condizionata dalla piena osservanza di tutte le norme legislative che disciplinano l'at-



tività edilizia.

Prima di procedere all'inizio dei lavori autorizzati il titolare della concessione deve:

- 1) depositare la concessione ed i disegni allegati, o loro copia conforme, sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata, a disposizione dei funzionari ed agenti preposti al controllo;
- 2) ottenere dall'Ufficio Tecnico Comunale tutti gli elementi tecnici necessari quali quote, allineamenti, capisaldi altimetrici etc.;
- 3) depositare, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, contenenti l'accettazione degli incarichi loro rispettivamente affidati.

La Concessione decade:

- a) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- b) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti all'effettivo stato esistente all'inizio della costruzione;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione contravvenga a disposizioni generali e speciali di leggi o di regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuta nuova



concessione;

- d) quando ad un anno dal rilascio le opere, cui si riferisce risultano non iniziate o sospese per più di 180 giorni,
- e) quando entrano in vigore nuove previsioni urbanistiche che contrastano con le previsioni della concessione, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di cui al successivo comma.

Le opere, cui si riferisce la Concessione Edilizia, debbono essere ultimate entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori.

Qualsiasi variante al progetto presentato dovrà essere richiesta tempestivamente al Sindaco con la stessa procedura del progetto originario.

Con il rilascio della concessione verrà restituita al richiedente la copia bollata dei disegni (di cui all'art. 3), debitamente vistata al Sindaco.

Anche in caso di negato permesso verrà ridata la copia bollata dei disegni con l'indicazione dei motivi del diniego.

Le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica devono essere denunciate dal Costruttore all'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio, prima del loro inizio, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 5 Novembre 1971 n. 1086 e successive modifiche nonché della legge 02.02.74 n. 64 e della L. n. 135 del 15.11.82 e successive modifiche ed

integrazioni.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmata dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esaurientemente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'ufficio del Genio Civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito per la L. n. 1086/71 e Nulla Osta per la legge sismica.

Anche le varianti, che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del Genio Civile nella forma e negli allegati previsti nel citato art. 4 della legge 05.11.1971 n. 1086 e successive modifiche.

CAPITOLO II


## COMMISSIONE EDILIZIA

## ART. 5 - Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia, eletta dal Consiglio Comunale si compone:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato;
- 2) dall'Assessore Comunale all'Urbanistica;
- 3) dal Tecnico Comunale;
- 4) dall'Ufficiale Sanitario;
- 5) da un Ingegnere o Architetto scelto dal Consiglio Comunale su una terna proposta dai competenti Ordini professionali;
- 6) da un Geometra scelto dal Consiglio Comunale su una terna proposta dal Competente Collegio dei Geometri;
- 7) da un Consigliere Comunale designato dal Consiglio tra quelli appartenenti alle minoranze;
- 8) da due esperti cittadini di riconosciuta competenza scelti dal Consiglio Comunale.

La predetta Commissione, ove debba esaminare problemi urbanistici inerenti all'attuazione del P.R.G., dovrà essere integrata da:



- 9) il Redattore del Piano Regolatore Generale quale esperto di Urbanistica o altro esperto nominato dal Consiglio Comunale;
- 10) un Consigliere Comunale designato dal Consiglio Comunale;
- 11) funge da segretario il Segretario Comunale o un suo delegato.

I commissari durano in carica 5 anni e sono sempre rieleggibili, mentre i Consiglieri comunali per il periodo del loro mandato.


Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

Dopo due assenze ingiustificate decadono i tecnici, dopo tre assenze ingiustificate gli altri componenti.

#### ART. 6 - Competenze della Commissione

La Commissione dà parere:

- 1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti, riforme e demolizioni di quelli esistenti, sia dal lato estetico che dal lato tecnico, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione non precaria del suolo pubblico e di spazio a questo antistante ed in genera-



le su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato;

- 2) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel cimitero e nelle pubbliche piazze;
- 3) sulla sistemazione di aree da destinarsi all'edilizia, su varianti al Piano Regolatore Generale;
- 4) su qualsiasi opera di speciale interesse comunale, sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati;
- 5) La Commissione Edilizia Comunale deve, inoltre, dare il suo parere su quanto previsto dall'art.6 della L.R. 31.3.1972 n.19;
- 6) La Commissione Edilizia Comunale deve dare ancora il suo parere sulle seguenti opere;
  - a) lottizzazione di terreni a scopo edilizio;
  - b) cambiamenti di destinazione d'uso nei limiti consentiti per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
  - c) depositi su aree scoperte;
  - d) occupazione di suolo pubblico;
- 7) La Commissione Edilizia integrata dà parere sulle domande e progetti di lottizzazione e sulle relative convenzioni intercorrenti fra il Comune ed il proprietario e su ogni altro problema urbanistico inerente all'attuazione del P.R.G.

Il parere della Commissione non è determinante

agli effetti del rilascio della concessione ed il Sindaco con motivato parere, può concederla o negarla.

#### ART. 7 - Adunanze ordinarie e straordinarie


La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il Sindaco lo ritenga opportuno.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Sindaco o il suo delegato.

Il Presidente designa tempestivamente tra i commissari il relatore dei singoli progetti.

Il Segretario riassumerà il parere della Commissione relativa alla domanda presentata ed apporrà sul relativo progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del ....." indicando la data ed il numero di protocollo del verbale dell'adunanza.

Il parere della Commissione è preso a maggioranza di voti ed in caso di parità quello del Presidente ha la prevalenza.

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

**ART. 8 - Astensione dei singoli commissari**


Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione, astenendosi dall'assistere all'esame; alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Della inosservanza di questa prescrizione deve essere presa nota del verbale.

**ART. 9 - Indennità ai componenti della commissione**

A ciascun componente della Commissione Edilizia spettano i compensi previsti dal D.P.R. 11.01.1956 n. 5 modificato dalla legge 05.06.1967 n. 417.

La liquidazione di dette indennità sarà effettuata trimestralmente dalla Giunta Municipale, su presentazione di apposito prospetto a firma del Presidente e del Segretario della Commissione.

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

### CAPITOLO III

#### NORME SULLA SECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE


##### ART. 10 - Inizio dei lavori

Per i nuovi edifici da eseguirsi sul confine di aree pubbliche, il proprietario dovrà attenersi all'allineamento ed ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro versamento delle spese e dei diritti prescritti, gli saranno indicati e fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione.

Sarà redatto all'uopo un verbale che dovrà essere firmato dalle due parti.

##### ART. 11 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati dalle norme dettate dalle vigenti leggi, dal Regolamento Edilizio o da quelle indicate nell'autorizzazione o concessione, nonchè dai disegni di progetto in ba-



se a cui fu rilasciata l'autorizzazione o concessione originaria e le eventuali varianti, sarà assicurata da un costante controllo del comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la concessione ed i disegni recanti l'approvazione dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso preventivo o, al massimo, entro le 24 ore successive, al Sindaco che, sentito l'ufficio tecnico comunale disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

**ART. 12 - Ultimazione dei lavori - Certificato di conformità.**

Per tutte le opere edilizie il titolare della Concessione dovrà dare immediata comunicazione al comune del computamento dei lavori al rustico e, successivamente, dell'ultimazione degli stessi, corredando le comunicazioni con i relativi certificati rilasciati dal Genio Civile.

La richiesta di certificato di conformità, dopo l'ultimazione dei lavori, dovrà essere corredata di idonea documentazione fotografica delle facciate e delle sistema-

zioni esterne.

Il Sindaco, accertata entro i successivi 30 giorni, anche a mezzo dei suoi funzionari ed agenti comunali, la rispondenza delle opere eseguite a quelle previste in progetto, rilascia apposito certificato di conformità.


In caso le opere risultino eseguite in maniera difforme rispetto al progetto, il Sindaco comunicherà all'interessato il rigetto della domanda, avviando le procedure consequenziali previste dalla legge.

Anche per le opere soggette ad autorizzazione del Sindaco il titolare di questa dovrà comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori.

#### ART. 13 - Licenza di abitabilità o di agibilità

Nel caso di fabbricati, successivamente all'ottenimento del certificato di conformità e non oltre i 60 giorni successivi, il titolare della Concessione Edilizia dovrà rivolgere istanza al Sindaco per il rilascio di licenza di abitabilità o di agibilità, corredando la domanda degli idonei allegati certificativi.

Il Sindaco provvederà, entro 60 giorni, al rilascio della licenza, ove la costruzione non presenti inconvenienti sotto i profili igienici e sanitari.

**ART. 14 - Vincolo di destinazione**


Nessun fabbricato può essere destinato ad usi differenti da quelli indicati nella Concessione Edilizia per esso rilasciata.

Eventuali cambiamenti di destinazioni, ove ammessi dal P.R.G., potranno essere consentiti con rilascio di nuove Concessioni Edilizie e delle relative nuove certificazioni di cui ai precedenti articoli.

Ogni mutamento di destinazione in contrasto di quanto disposto nel presente articolo rende la costruzione, o la parte di essa interessata, abusiva a termini di legge.

**ART. 15 - Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati**

In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati, l'edificazione è soggetta alla osservanza della zona di rispetto indicata nelle norme o nelle tavole di P.R.G.. Tale zona non sarà in ogni caso minore di quella determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti del distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli stessi sia pari al doppio della distanza competente a ciascuna strada ed il terzo lato sulla retta congiungente i due punti esterni dei lati precedenti, secondo quanto fissato dall'art. 5 del D.M.

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

01.04.1968

ART. 16 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada risvolti e conguagli.


Salvo quanto disposto dal P.R.G. e dalle vigenti norme tecniche delle costruzioni in zone sismiche, nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un'altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

ART. 17 - Cortili e patii

- Cortili -

Si definiscono cortili gli spazi interni delimitati da fabbricati e dai quali prendono aria e luce i locali dei fabbricati stessi.

Sono "cortili aperti" quei cortili che non sono delimitati dai fabbricati su tutti i lati e sono collegati con strade ed aree pubbliche sia direttamente, sia attraverso parti di cortile appartenente ad altri proprietari, purché convenzionati.



In tutti gli altri casi gli spazi interni sono da considerarsi " cortili chiusi".

Nelle zone, nelle quali il tipo edilizio prescritto ammette i cortili, la loro superficie dovrà essere non inferiore ad un quinto della superficie complessiva delle pareti che li delimitano.


La luce libera davanti ad ogni finestra sulla normale ad essa non dovrà mai, in nessun caso essere inferiore a m. 8 .

La superficie dei cortili si considera computata al netto della superficie delle proiezioni verticali dei balconi, corpi chiusi a sbalzo e di ogni altro oggetto inclusa la gronda qualora superi la sporgenza di mt 1.

L'altezza di ciascuna parete per la determinazione della sua superficie ai fini del calcolo del rapporto di cortile, sarà misurata, a partire dalla quota - qualunque essa sia - del piano di calpestio del cortile stesso.

- Patio -

Si intende lo spazio di un edificio ad un solo piano, e/o all'ultimo piano di un edificio a più piani, nel quale possano affacciarsi locali abitabili. La distanza minima tra le pareti antistanti non può essere inferiore a mt 5 e l'altezza delle stesse non può essere superiore a mt 3,50 .

Handwritten signature and date: "G. M." and "10/10/19".**ART. 18 - Chiostrine**

La costruzione di chiostrine può ammettersi esclusivamente per diretta illuminazione e ventilazione di locali igienici, bagni, scale, ripostigli, corridoi di disimpegno con esclusione di tutti gli ambienti nonchè di cucine, forni, laboratori e simili, emananti esalazioni ed odori molesti e nocivi.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie.


Nelle chiostrine non sono permesse rientranze nel perimetro, nè balconi in nicchie, nè aggetti di qualsiasi altro tipo.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale ad  $1/20$  della somma della superficie dei muri che la delimitano e la distanza, misurata perpendicolarmente tra i muri opposti, non dovrà essere inferiore a mt. 3.

**ART. 19 - Sporgenze - Aggetti - Balconi - Pensiline - Tettoie**

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:

- a) Aggetti e sporgenze superiori a cm 10 rispetto all'allineamento stradale sino all'altezza di mt 2,50 dal piano del marciapiede.



Non sono consentite zoccolature su suolo pubblico.

E' però facoltà del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, consentire speciali eccezioni alle disposizioni del presente articolo, per gli edifici pubblici o destinati al culto.

- b) Porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure di altro tipo che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a mt 4 del marciapiede pedonale o, in mancanza, del piano stradale.

Inoltre negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico:

- a) Tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non si aprono verso l'esterno, salvo quando l'apertura verso l'esterno sia richiesta da prescrizione di sicurezza, nel qual caso dovranno essere adottate le cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo.
- b) I balconi e le pensiline non possono collocarsi all'altezza minore di mt 4,00 sopra il piano del marciapiede o di mt 4,50 sopra quello della carreggiata.  
Tale altezza va misurata dal piano spiccato a quello intradosso del balcone o della pensilina.  
Le mensole di sostegno dovranno essere collegate ad altezze non inferiori a quelle sopradette.
- c) Balconi e pensiline non sono permessi lungo spazi pubblici che non raggiungano almeno metri sei di larghezza.

*Giulio*  
10/11

Lungo spazi pubblici eguali o superiori a 6 metri di larghezza sono consentiti aggetti di balconi e pensiline non superiori a 1/10 della larghezza, con un massimo di mt 2,00 e comunque rispettando gli allineamenti laterali degli aggetti preesistenti.

#### ART. 20 - Bow - Window

Per bow - window s'intende l'aggetto di parte della facciata, anche se a pareti vetrate, oltre il piano principale di essa.

Il bow - window su spazio pubblico è ammesso a condizione:

- che la strada sulla quale aggetta sia di larghezza uguale o superiore a mt 10;
- che lo sporto massimo consentito non superi mt 1,00;
- che il volume del bow-window venga computato nel calcolo della volumetria ammessa per il fabbricato.

CAPITOLO IV

## CAPO 1) CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI


## ART. 21 - Rispetto delle esigenze del decoro edile

Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche, le insegne e gli emblemi visibili da vie o da spazi pubblici debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, etc. degli edifici vicini, con speciale riguardo all'eventuale importanza di questi.

## ART. 22 - Vetrine - Bacheche - Insegne - Emblemi - Iscrizioni

E' proibito esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili insegne e iscrizioni indicanti qualità di commercio, professioni etc., senza avere ottenuto il nulla osta del Sindaco, il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno firmato dal richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne di carta o di tela e quelle sporgenti più di 10 cm



dai parapetti dei balconi.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative Ditte ed Insegne, che dovrà farsi soltanto sul posto o nei posti prestabiliti nelle facciate stesse.

**ART. 23 - Gabinetti e condutture visibili da spazi pubblici**

Non si può costruire nè ricostruire gabinetti e condutture di gabinetti, di camini, di stufe e simili, sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici.

**ART. 24 - Canali di gronda e tubi pluviali**

I cornicioni devono essere muniti di canale di materiale impermeabile, per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa, nella parte inferiore, fino all'altezza di almeno mt 3,60 dal suolo, non debbono sporgere dal muro.

ART. 25 - Intonaco e coloritura dei muri

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici, nonché le pareti ed i soffitti degli anditi, debbono essere in tutta la loro superficie mantenuti in buono stato, costantemente puliti, intonacati e colorati.

Non è fatto obbligo di intonaco e coloritura per gli edifici di costruzione laterizia diligentemente condotta a paramento visto con profilatura regolare a taglio netto e per quegli altri in cui le facciate sono in marmo o in pietra da taglio.

Nella coloritura delle pareti delle fabbriche e nella coloritura dei muri visibili da spazi pubblici, sono vietate le tinte che possono offendere la vista e ingenerare o deturpare l'aspetto dell'abitato.

Il restauro e le coloriture parziali delle case, degli edifici e dei muri di uniforme architettura e formanti un unico complesso architettonico, dovranno essere fatti in modo da non rompere l'unità armonica del complesso stesso, ancorchè appartenenti a più proprietari.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbrica e dei muri di cinta non presentano un aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà una nuova coloritura fissando un congruo tempo per la esecuzione.



**ART. 26 - Dipinture figurative ed altri ornamenti**


Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla vista, dipinture figurative ed altri ornamenti di qualunque genere e restaurare quelle esistenti, senza avere prima presentato al Sindaco i relativi disegni in doppia copia (occorrendo anche a colori), e avere ottenuto il regolare Nulla Osta.

**ART. 27 - Serramenti**

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso strada devono essere munite di serramenti che si aprano verso l'interno eccetto che le aperture verso l'esterno siano richieste da ragioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruite con cautela e arte per eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano verso la strada ad un'altezza minore di mt 2,20 dal suolo, se la strada è fornita di marciapiedi.

Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carte, di tela o di altre consimili materie, ma di serramenti con vetri e cristalli.

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiusura delle finestre.

Le imposte delle porte di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre e dei balconi, dovranno essere colorate e mantenute in buono stato e sempre con tinte uniformi per ciascun caseggiato.

#### ART. 28 - Marciapiedi


Qualora nella costruzione di nuovi edifici prospettanti in piazze o strade pubbliche si formano arretramenti, il concessionario è tenuto alla realizzazione dei marciapiedi nella proporzione del 20% della larghezza della sede stradale e nel rispetto degli allineamenti preesistenti.

Gli stessi devono essere ultimati e pavimentati a cura e spese del concessionario contemporaneamente alla fine dei lavori.

I predetti marciapiedi sono adibiti ad uso pubblico.

#### ART. 29 - Tende aggettanti nello spazio pubblico

Quando non nuocciano al libero transito e non im-



pediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può permettere, con la osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.

Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte a solo traffico pedonale.

Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tende dovrà di regola distanziarsi di 50 cm dal ciglio del marciapiede.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a mt 2,20 dal marciapiede.

Per immobili di interesse archeologico o storico-artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla-osta della Sovrintendenza ai Monumenti.

L'Autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.

#### ART. 30 - Numeri civici e tabelle stradali

Agli edifici è imposta la serità di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze, etc. delle tabelle o targhe di

viabilità, nonché infissi, ganci, lampade e simili per la pubblica illuminazione.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune a spese dei proprietari degli edifici.

L'apposizione e conservazione delle tabelle o targhe toponomastiche di viabilità etc. è fatta dal Comune a proprie spese.

I proprietari saranno tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatto ad essi imputabile.

ART. 31 - Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte

Nel caso si intenda recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone private interposte tra i fabbricati, strade e piazze pubbliche e da queste visibili, tali recinzioni non devono superare l'altezza di mt 3,00, salvo diverse disposizioni di P.R.G.

Dette aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico.


Le recinzioni non debbono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

CAPO II) CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI  
DEI FABBRICATI

ART. 32 - Locali abitabili - Locali ad uso commerciale, artigiana-  
le ed industriale

Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionali ed uffici, pubblici e privati, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o più finestre aventi superficie complessiva non inferiore a  $1/8$  della superficie del pavimento;
- avere le pareti libere da interramenti; salvo i casi di cui al successivo art. 39;
- nel caso di vani prospettanti verso il terrapieno, deve lasciarsi o crearsi un intervallo di isolamento di almeno mt 2,00 completamente libero di balconi, bow-window ed altri aggetti (misurati al piede del fabbricato dalla proiezione del corpo più aggettante) e deve essere previsto e costruito un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento di acque piovane;
- avere una larghezza minima di mt 2,00, una superficie minima di mq 9,00 ed una cubatura di almeno mc 24,30;
- avere altezza minima netta non minore di mt 2,70; per i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e



disimpegni) l'altezza minima netta non può essere inferiore a mt 2,40; i corridoi devono avere larghezza non minore di mt 1,00.

I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono:

- avere altezza non minore di mt 3,50;
- essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o più aperture aventi superficie complessiva non inferiore ad  $1/8$  della superficie del pavimento, salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale.

#### ART. 33 - Locali monovani

Gli alloggi monovani devono avere una superficie minima utile, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 se per una persona e non inferiore a mq 38 se per due persone.

La zona cottura eventualmente annessa al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultima e deve essere adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

**ART. 34 - Cucine**

Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere una cucina rispondente ai requisiti di cui all'art. 32. Qualora la cucina sia ricavata nell'ambiente soggiorno, questo dovrà avere una superficie utile minima di mq. 16.

Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cappa di tiraggio con canna adeguata per ricevere i gas della combustione e le esalazioni della cucina.

Le pareti della cucina dovranno essere rivestite con materiali impermeabili fino all'altezza di mt/ 1,50.

**ART.35 - Servizi igienico sanitari.**

Ogni alloggio destinato ad uso di abitazione sia civile che rurale, deve comprendere almeno un servizio igienico con lavabo, vaso, bidet, e vasca da bagno o doccia.

Gli appartamenti, i locali, i depositi, i laboratori artigianali non destinati ad abitazione, dovranno comprendere un servizio igienico con lavabo, vaso e bidet.

Tutti i pubblici esercizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno, ad uso del pubblico.

I servizi igienici non dovranno comunicare diret-

tamente con ambienti di abitazione, salvo che non servano esclusivamente una camera da letto e l'appartamento sia dotato di altro servizio igienico.

Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq 2,00 con il lato minimo di almeno m. 1,00.

Le pareti dovranno essere rivestite di materiali impermeabili fino all'altezza di mt 1,50 dal pavimento.

I servizi igienici, ove illuminati ed areati direttamente dall'esterno, dovranno essere muniti di finestre con luce netta non inferiore a mq 0,80, prospettanti su strade, cortili e passaggi laterali, zone di distacco e chiostrine, purchè conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

Ove non direttamente areati dall'esterno, i servizi igienici dovranno essere muniti di apparecchiature tecniche tali da consentire areazione forzata con ricambio di almeno 5 volumi/ora.

I servizi igienici e relative colonne di scarico dovranno essere sistemati all'interno degli alloggi.

I pubblici esercizi dovranno adeguarsi a detto articolo entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente R.E. almeno per piastrellature ad areazione forzata.

ART. 36 - Abitazioni a piano terreno e rialzato.

Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati di almeno cm 15 sul livello della sistemazione esterna e devono essere provvisti, salvo il caso di sottostanti locali sotterranei o seminterrati, di un vespaio areato dell'altezza di almeno cm 40.


ART. 37 - Sottotetti

I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a condizione che le falde vengano impostate a non più di cm 50 dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale o soffitto ed abbiano pendenza non superiore al 35% ed altezza netta al colmo non superiore a mt 2,60.

Diversamente, vengono conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all'intradosso delle falde, e l'altezza massima del fabbricato sarà quella media dell'intradosso delle falde, fra l'imposta ed il colmo.

Nei sottotetti saranno ammessi locali abitabili a condizione che:

- i vani abbiano altezza netta minima di mt 2,40 e media di mt 2,70;
- i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

- e disimpegni) abbiano altezza netta minima di mt 2,10 e media di metri 2,40;
- vengano conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all'intradosso delle falde;
  - l'altezza massima del fabbricato sia riferita al punto medio dell'intradosso delle falde, fra l'imposta ed il colmo;
  - la copertura sia realizzata a falde continue;
  - le aperture siano realizzate o mediante abbaini o mediante interruzione delle falde in corrispondenza delle aperture stesse per tutta la loro larghezza, incrementata di cm 20 per lato;
  - siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili.

#### ART. 38 - Scale e vani per ascensori

Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue.

Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno avere scale in numero tale che per ogni 500 mq di superficie coperta, ve ne sia almeno una con larghezza della rampa non inferiore a mt 1,20.

Le scale devono essere illuminate e ventilate dall'esterno anche a mezzo di lanterna a vetri; le scale che

servono edifici con due soli piani fuori terra possono essere illuminate artificialmente ed areate con dispositivi meccanici.

Nelle abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani, la larghezza delle rampe delle scale potrà avere larghezza minima di cm 80 e l'illuminazione e ventilazione potranno avvenire attraverso i vani di abitazione. Dai vani delle scale, non potranno ricevere aria e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici e corridoi.

Tutte le suddette norme varranno anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o Regolamento.

E' vietato costruire scale di legno quando queste servano più appartamenti. Esse sono consentite solo in abitazioni unifamiliari.

#### ART. 39 - Seminterrati, scantinati e sotterranei

I locali seminterrati non potranno essere adibiti ad abitazioni, uffici o studi professionali salvo quanto prescritto per le costruzioni a gradoni.

Essi potranno ospitare attività commerciali ed industriali, laboratori, esercizi pubblici, parcheggi e ripostigli.

In ogni caso esse dovranno avere:

- a) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro l'umidità con materiali idonei e con intercapedini areate.  
Tali intercapedini, se su suolo pubblico, devono avere larghezza rapportata a quella del marciapiede e comunque non superiore a mt 1,00 al bordo; la chiusura di tali intercapedini deve essere realizzata con grate in ferro e ad elementi fra loro distanti non più di cm 1;
- b) l'intradosso del soffitto non meno di mt 1,00 f.t.;
- c) vespaio ventilato sotto il pavimento e di altezza non inferiore a cm 40.

Possono essere adibiti a residenza i locali seminterrati nelle costruzioni a gradoni, purchè la parete a ridosso del terrapieno sia isolata da questo tramite una intercapedine areata di almeno due metri netti, altresì la parete dell'intercapedine direttamente a contatto con il terrapieno dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata ed isolata dal terreno con vespaio ventilati di cm 70 nel quale dovrà prevedersi un opportuno smaltimento delle acque.

I locali scantinati potranno ospitare soltanto attività commerciali ed esercizi pubblici, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e c).

Ove gli ambienti seminterrati o scantinati debbano essere adibiti ad uso di lavoro e di ritrovo, dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia di igiene del lavoro o dei pubblici ritrovi.

I progetti relativi agli scantinati debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo schema dei sistemi di illuminazione (naturale ed artificiale) e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di fognature ed il relativo schema di impianti di sollevamento delle acque nel caso in cui la fognatura stradale non permetta un deflusso diretto.

#### ART. 40 - Copertura


Il manto della copertura a tetto inclinato potrà essere eseguito con tegole piane e curve, in cotto, od anche altri materiali purchè accettati dalla Commissione Edilizia.

In particolari casi, il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto. La struttura portante potrà essere in legno od in ferro, ma sarà preferibile, ai fini della difesa antincendio, la struttura mista in cemento armato.

In caso di copertura a terrazza, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere una pendenza minima del 2% in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.

Nelle coperture a tetto dovranno aversi canali di gronda opportunamente dimensionati e con pendenze non inferiori allo 0,50%.

Nelle coperture a terrazzo, il numero dei pluviali



con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane, dovrà essere in numero di 1 per ogni 60 mq di superficie.

Le terrazze ed i tetti che coprono locali abitabili devono essere opportunamente isolati termicamente con materiali adatti.

I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere realizzati in modo tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

I tetti con struttura portante in legno se di lunghezza superiore a mt 30, devono essere attraversati, possibilmente verso la mezzeria, da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm 40 e di altezza non inferiore di cm 50 oltre il manto della copertura; gli eventuali vani praticabili posti nel sottotetto saranno separati da tramezzature in muratura; le aperture di comunicazione saranno munite di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili; dovrà essere previsto un comodo accesso al tetto per ogni zona compresa fra due muri tagliafuoco.

Gli abbaini dovranno distare almeno mt 3,00 dai suddetti muri tagliafuoco.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra le singole proprietà.

### CAPO III) NORME TECNICHE DI IGIENE

#### ART. 41 - Smaltimento delle acque pluviali

Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere convogliate al collettore comunale ove esistente.

Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle pluviali.


In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, approntare un provvisorio riparo.

La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

#### ART. 42 - Smaltimento delle acque di rifiuto

Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque bianche e nere è fatto obbligo ai proprietari sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti, di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

Per le località sprovviste di fognatura, compresa la zona rurale, deve essere previsto un adeguato impianto autonomo.

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Tali pozzi dovranno avere caratteristiche tali da resistere ad eventuali scosse sismiche.

In ogni caso, lo smaltimento delle acque di rifiuto, dovrà essere previsto in conformità alla L. n. 319 del 10.05.1976 e successive integrazioni.

Ogni bocchetta di scarico deve essere provvista di sifone.

I condotti di scarico delle acque luride dovranno essere indipendenti, muniti di appositi pozzetti d'ispezione a chiusura idraulica, muniti di tubi di areazione, del diametro interno non minore di cm 5, prolungati sopra il tetto dell'edificio e di un pozzetto finale d'ispezione con sifone per edifici a tre o più piani.

I condotti di scarico delle acque luride dovranno avere diametro adeguato alle portate, ma comunque mai inferiore a cm 10 nelle discese e cm 12 nei collettori, e la pendenza non dovrà mai essere inferiore all'1%.

#### ART. 43 - Igiene del suolo e del sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e spazio pubblico, senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l'occupazione stessa non contrastante per le esigenze urbanistiche, con il decoro citta-

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

dino e non dannosa alla pubblica igiene.

Per l'attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli allo scopo di entrare negli stabili od uscirne deve essere richiesta al Comune la costruzione dell'apposito passaggio carraio, che dovrà essere ubicato in modo da non comportare molestia al transito o all'abbattimento di alberi fiancheggianti il marciapiedi.

Non sono permesse luci o prese di aria, di qualsiasi specie, nel suolo pubblico, salvo quanto disposto al precedente articolo.


#### ART. 44 - Camini e scarichi di vapore e gas

Ogni focolare, caldaia e apparecchio di combustione in genere, dovrà disporre di una canna fumaria opportunamente isolata, prolungata al di sopra del tetto in modo da assicurare il tiraggio.

Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo.

I condotti del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile, inalterabile al calore.

Ne è vietata la costruzione in vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituisca-

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

no elementi architettonici e decorativi.

Quando i condotti vengono realizzati all'esterno dei muri devono essere circondati da murature piene o da pareti in cemento armato, opportunamente isolati.

Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività o provenienti da scarichi di motori od apparecchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, sia nell'ambiente di lavoro che nel vicinato.


In ogni caso devono essere osservate le norme contro l'inquinamento atmosferico.

**ART. 45 - Efficacia del vigente Regolamento di Igiene**

Per quanto riflette le norme igienico-sanitarie si fa riferimento a quanto prescritto dal vigente Regolamento di Igiene e Sanità.

**ART. 46 - Locali per il temporaneo deposito dei rifiuti solidi urbani - sacchetti a perdere.**

All'interno degli edifici è vietato adibire locali a depositi dei rifiuti solidi urbani.



## CAPITOLO V

## OPERE PROVVISORIALI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

## ART. 47 - Cautele contro i danni e molestie. Occupazione di suolo pubblico

Chiunque voglia esercitare opere edilizie: nuove costruzioni, riforme e demolizioni di fabbricati, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose, e ad attenuare, quanto più possibile, gli incomodi che i terzi potrebbero risentire dalla esecuzione delle opere.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con un assito.

Quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco, presentando domanda con l'indicazione della durata presumibile dell'occupazione stessa ed accompagnandola, occorrendo, con i disegni indicanti la località e la estensione dell'occupazione stessa e dovrà corrispondere al Comune la relativa tassa di occupazione di suolo pubblico in base alle tariffe



vigenti.

**ART. 48 - Norme per la costruzione degli assiti. Segnali a lanterna**

Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, alti almeno mt 2 e con gli spigoli imbiancati per tutta la loro altezza.

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa, a cura e spese del proprietario della costruzione, dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna devono essere tali da rendere facilmente visibili il recinto ed il ripiano su cui esso è posto e con tutti gli altri accorgimenti richiesti dalle leggi che regolano la materia.

Il Comune ha la facoltà di utilizzare, senza corresponsione di alcun compenso, compatibilmente peraltro con le esigenze della costruzione, le facciate esterne degli assiti per il servizio delle affissioni, sia esso esercitato direttamene sia a mezzo di ditte.



ART. 49 - Ponti di servizio. Norme per la loro costruzione.

Prove di resistenza

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

I fronti dei ponti verso strada devono essere muniti di stuoie e graticci di giunchi, o altrimenti chiusi, in guisa da evitare la caduta di oggetti e materiali sulla strada.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno l'obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque causa di danno alle persone addette ai lavori e ad ogni altra persona, e così anche nelle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzature, mezzi provvisori etc.).

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà necessarie ed opportune a tal riguardo.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle case, si dovranno adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Per le impalcature in cemento armato non si po-

tranno eseguire. prove se non si sia preventivamente provveduto ad una armatura di presidio.

In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuali rovine delle opere che si provano.

#### ART. 50 - Cautele da seguire nelle opere di demolizione

Nelle opere di demolizione e specialmente per il distacco di materiali voluminosi e pesanti devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cosa o persona e, in particolare, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento e molestia a fabbricati vicini.

E' vietato calare materiale di demolizione verso la via pubblica.

Quando ciò sia necessario per la natura delle opere, i materiali stessi dovranno essere calati entro panieri o appositi condotti e mediante corda o altri mezzi precauzionali.

#### ART. 51 - Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra da materiali per tutta l'estensione dei

lavori e nelle immediate vicinanze, salvo apposita autorizzazione del Sindaco.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati in giornata in appositi luoghi di scarico pubblico o su immobili di proprietà del costruttore.


Il costruttore deve provvedere che i carri all'uso impiegati abbiano il letto e le sponde sani e siano caricati e condotti in modo che nessun quantitativo di materiale venga sparso lungo la strada.


Ove si verifici spargimento di materiali, il costruttore dovrà immediatamente provvedere a pulire la via pubblica su cui questo è caduto.

#### ART. 52 - Interruzione dei lavori ed obblighi relativi.

Nel caso in cui un proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere i lavori, dovrà fare eseguire le opere necessarie ad assicurare la solidità delle pareti costruite, nonché le opere di rifinimento che lo stato avanzato della costruzione può consentire al momento della sospensione.

Provvederà anche allo sgombero del suolo pubblico eventualmente occupato.



Handwritten signature and initials in the top right corner. The signature appears to be 'F. J. M.' with a large flourish above it. Below the signature, the initials 'F. J. M.' are written again, with a vertical line extending downwards from the 'M'.

Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dall'art. 55 della legge comunale e provinciale T.U. 1934.

## CAPITOLO VI

### NORME RELATIVE ALLA STABILITA' DI SICUREZZA DEI FABBRICATI

#### CAPO I) - NORME COSTRUTTIVE E REQUISITI TECNICI DEI FABBRICATI

##### ART. 53 - Norme generali di buona costruzione

Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione, modificazioni di edifici, devono provvedere, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge.

Per le strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato e precompresso debbono essere scrupolosamente osservate le apposite prescrizioni di legge e regolamenti, vigenti all'atto della loro esecuzione.

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.

Sono vietate le costruzioni permanenti aventi strutture portanti e pareti costruite da travi in legno e



tavole salvo prefabbricati.

Sono ammesse costruzioni in legno solo per mostre ed esposizioni temporanee, previo nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF.

Le strutture e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle prescrizioni di sicurezza C.E.I..

#### ART. 54 - Norme di prevenzione antincendio

Al fine dello smaltimento dei fumi accidentalmente accumulati nelle gabbie di scala, queste, qualora servano quattro o più piani e abbiano presa di luce a chiusura fissa, dovranno essere sopralzate di almeno mt 1,50 sopra la copertura ed avere nelle pareti di sopralzo, finestre facilmente apribili, e, se coperte da lucernai a vetri, questi dovranno essere retinati.

Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade o con cortili aperti.

Per dette scale potranno essere adottate soluzioni diverse, qualora dette soluzioni abbiano ottenuto caso per caso l'approvazione del competente Ufficio dei VV.FF..

Gli edifici adibiti ad uffici, depositi commerciali, officine industriali, alberghi, scuole e collegi dovranno essere provvisti di almeno due scale continue, opportunamente distanziate una dall'altra quando l'area coperta del-

l'edificio sia superiore a 450 mq e fino a 700 mq.

Se l'area coperta è superiore a 700 mq dovrà essere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione all'eccedenza, e cioè una scala in più ogni 350 mq e frazione, ammettendosi di poter ritenere trascurabile un residuo non superiore ai 175 mq.

Negli edifici di uffici o depositi aventi oltre 10 mt di altezza all'ultimo piano servito, ogni scala dovrà essere larga non meno di mt 1,20.

Il pozzo degli ascensori, che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoro, le quali devono avere spessore non minore di cm 30 se in muratura e non minore di cm 20 se in cemento armato.

Nelle vie e nei cortili larghi meno di 8 mt le gronde dovranno essere realizzate in materiale resistente al fuoco.

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature etc.) negli edifici usati per deposito di materiale combustibile e nei casi prescritti dall'Autorità competente, dovranno essere adeguatamente protette contro il fuoco.

Per quanto concerne le coperture a tetto in legno, si richiama il precedente art. 40.

I condotti del fumo dovranno:

a) Essere costruiti con materiale incombustibile e in modo

che si possa facilmente provvedere alla loro pulitura.

- b) Essere provvisti di bocchette e sportelli per la ispezione e pulitura.


Questi sportelli dovranno essere distanti possibilmente mt 40 da ogni struttura in legno, a perfetta tenuta e costruiti con materiali resistenti al fuoco ed isolati termicamente dalle strutture adiacenti.

- c) Essere sopraelevati sulla copertura di almeno due metri ed ubicati in modo da evitare, in ogni caso, che le esalazioni ed il fumo abbiano a recare danno o molestia e pericoli agli edifici vicini, ed essere muniti, in ogni caso, di mitra girevole e camera di sedimentazione.

**ART. 55 - Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti**

Quando una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i proprietari, i conduttori e gli occupanti sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune e, nei casi di urgenza, provvedere ad un primo tempestivo intervento per allontanare la minaccia.

L'Amministrazione comunale, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto presenti pericolo e che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei



riguardi della pubblica incolumità, dispone i dovuti accertamenti e adotta i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 69 della L.R. n. 17 del 18.03.1955 sull'ordinamento degli Enti Locali.

CAPITOLO VII

NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

ART. 56 - Edifici di uso e interesse collettivo

Gli edifici o parte di essi destinati ad uso albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, od aventi particolare destinazione di uso od interesse pubblico, dovranno corrispondere alle norme più restrittive dettate dalle vigenti leggi, regolamenti, da prescrizioni di Pubblica Sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli incendi.

Dovrà inoltre curarsi che le autorimesse e le officine risultino attrezzate in modo che i rumori prodotti dai motori, siano essi relativi agli autoveicoli ospitati, che al macchinario o alla attrezzatura relativa alla lavorazione o comunque alla gestione del locale, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.

ART. 57 - Edifici per aziende industriali - commerciali - agricole

Qualora si tratti di edifici o locali per aziende

industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, in cui debbono presumibilmente essere addetti più di cinque operai, l'interessato dovrà dare notizia all'ispettorato del Lavoro, competente per territorio, per i provvedimenti di sua competenza, in conformità alla legislazione vigente.

I progetti relativi, oltre che le prescrizioni del presente Regolamento, dovranno osservare quelle del sopra citato Regolamento d'Igiene.

Dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, distinti per sesso; dovrà comunque essere previsto almeno un servizio igienico, costituito da vaso e lavabo, per ogni venti persone e di adeguati spogliatoi e docce.

Particolare cura dovrà dedicarsi allo smaltimento dei rifiuti, che devono essere resi innocui ed inodori, osservando le norme che saranno fissate dal Comune.

I progetti relativi a qualsiasi attività industriale devono essere corredati da una relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o sedimentabili, da eliminare attraverso i liquami, e dei prodotti gassosi, con la illustrazione degli accorgimenti per evitare la contaminazione dei liquami e dell'atmosfera.

#### ART. 58 - Depositi - Magazzini

I muri avranno intonaci lisci; quelli di depositi

o magazzini di derrate alimentari dovranno essere verniciati o rivestiti con materiale liscio, impermeabile o lavabile, fino all'altezza di mt 1,80 dal pavimento.

I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un abbondante lavaggio; il pozzetto di raccolta dell'acqua dovrà essere sempre munito di chiusura idraulica.

L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione.

Si dovrà ottemperare, specie in caso di deposito di generi alimentari, alle norme per la lotta alle mosche.


Dovranno essere previsti adeguati servizi igienici con antibagno, spogliatoio e docce, con almeno un servizio igienico ogni dieci addetti.

I servizi igienici devono essere distinti per sesso, e dotati di antibagno.

#### ART. 59 - Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale anche se stagionali, come ville, villini, chalet, etc..

Le case rurali dovranno corrispondere alle seguen-



ti norme, integrative di quelle dettate dal P.R.G. e dal presente Regolamento:

- a - Ogni abitazione deve essere fornita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare. Tali locali non possono avere superficie complessiva superiore a 1/5 dell'intero edificio.
- b - E' fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione, anche temporanea per la conservazione o manipolazione dei prodotti agricoli.
- c - I dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno 15 mc per ogni individuo ospitato, bene asciutti e con aperture che permettano facilmente il ricambio dell'aria dall'esterno.  
Detti ricoveri devono avere un servizio igienico (con doccia, vaso, lavabo, bidet) per ogni 10 persone, i servizi igienici devono essere suddivisi per sesso e devono essere immediatamente contigui ai dormitori.
- d - Le abitazioni rurali debbono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale.
- e - Nelle case coloniche, le porte e le finestre delle cucine e dei locali adibiti a deposito di commestibili, devono essere munite di reti atte ad impedire l'entrata delle mosche.

Le stalle, le concimaie, i depositi di materiale putre-

scibile devono essere dotati di disinfettanti.

Le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di 100 metri dalle abitazioni, debbono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi.

f - Il Sindaco, nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abitato, potrà far eseguire ispezioni dai funzionari ed agenti comunali, al fine di constatare l'osservanza delle norme vigenti.

#### ART. 60 - Ricoveri per gli animali

Non sono ammessi, al di fuori delle zone E e delle zone C1 di cui al P.R.G. ricoveri per gli animali.

In dette zone non è consentito costruire abitazioni a distanza inferiore a mt 20 dai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero situate al di sopra dei medesimi.

Quando non sia assolutamente possibile distanziare l'abitazione, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà consentire la costruzione di case appoggiate in aderenza ai muri di detti ricoveri, che però non potranno comunicare con i locali destinati ad abitazione, nè avere apertura, nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione, a distanza minore di mt 3,00 da queste.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten word]*

La distanza delle abitazioni non dovrà essere inferiore a mt 20 per le porcilaie.

Per gli allevamenti la distanza minima non potrà essere in ogni caso inferiore a mt 50.

Qualunque locale adibito a ricoveri di animali, dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato; l'altezza, misurata dall'imposta della copertura, non dovrà essere inferiore a mt 3,00 per capi di bestiame grosso, e a mt 2,50 per le bovine lattiere.

Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestre a wasistas.


I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie saranno costruite con materiale impermeabile; le cunette, inoltre, devono confluire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocate fuori dal ricovero.

Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile all'altezza di mt 2,00 dal pavimento.

Ove non sia possibile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente o almeno sarà disposto che essa scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveratura.

Tutti gli spigoli dovranno essere lisci ed arrotondati.

Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

reticelle alle finestre e tende a bacchette alle porte.

Le stalle per vacche da latte, devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai etc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto e non debbono essere in comunicazione con i medesimi a mezzo di porte e finestre; dovranno inoltre essere completate di locali destinati alla lavatura dei recipienti e al deposito ed alla filtrazione del latte, dotate di acqua potabile con pavimenti lavabili, a balza pure lavabile di altezza non inferiore a mt 2,00.

Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanati ogni giorno e portati alle apposite concimaie.

Il fienile nel caso eccezionale che sia stata consentita la continuità nel fabbricato, dovrà essere separata da un muro tagliafuoco di mattoni e calcestruzzo dello spessore con inferiore a cm 40.

Detto muro dovrà proseguire oltre al manto di copertura per un'altezza non inferiore a mt 1,00.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne l'aerazione.

La tenuta di animali dovrà, in ogni caso, essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

**ART. 61 - Concimaie**

Le concimaie possono essere consentite solo nelle zone E e C1 di P.R.G..

Per la costruzione ed ubicazione delle concimaie e per la tenuta del letame dovranno osservarsi le prescrizioni delle Leggi Sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta in volta dagli organi competenti.

Le concimaie, dovranno essere impermeabili a distanza non inferiore di quella stabilita per le stalle dalle case di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti, e dai serbatoi dell'acqua potabile, nonchè ad almeno mt 5,00 dalla pubblica via ed a un livello inferiore del pozzo dell'acqua potabile.

CAPITOLO VIII

VINCOLI PARTICOLARI

	pag. 7
- Strade pubbliche e strade private	
	" 12
Sono strade pubbliche soltanto quelle indicate nei borati grafici del P.R.G..	" 15
	" 17
Sono strade private quelle indicate come tali nei Lottizzazioni: esse possono essere anche modificate o tracciato, ma conseguentemente ad un progetto di e approvato dall'Amministrazione Comunale.	" 22
	" 23
Le strade private possono essere aperte al pubbli- o dopo l'autorizzazione del Sindaco.	" 25
	" 26
Tale autorizzazione può essere rilasciata solo a one che le strade siano costruite, mantenute pulite e tate a spese dei proprietari e secondo le prescrizio- Comune.	" 26
	" 27
In particolare per avere l'autorizzazione di cui le strade private devono:	" 27
re sezione, massicciata, pavimentazione, illuminazione	" 27
ondo le prescrizioni che dà l'Amministrazione Comu-	" 27
e;	" 28
ere fornite di adeguata rete idrica;	" 29

- c) avere assicurato e regolato lo scolo delle acque piovane e luride con opportuni canali di fognatura (ove esiste la rete fognante), e la cui sezione viene stabilita dall'Amministrazione Comunale, che prescrive inoltre il numero dei pluviali e dei pozzetti d'ispezione;
- d) avere gli edifici prospicienti su di esse in regola per quanto concerne le prescrizioni delle presenti norme in materia di cubatura e rapporto fra altezza e distacchi.

Per motivi di pubblica sicurezza, igiene, urbanistica, il Sindaco può sempre prescrivere, previo parere della Commissione Edilizia Integrata, la chiusura con cancellate delle vie private comunicanti con spazi pubblici.

#### ART. 63 - Nuovi allineamenti stradali e rettifiche

Gli allineamenti stradali sono determinati negli elaborati grafici del P.R.G. laddove essi differiscono da allineamenti preesistenti, deve intendersi che il nuovo allineamento sarà realizzato o all'atto della demolizione ed eventuale ricostruzione dell'edificio che in atto ne impedisce la realizzazione, ed in conseguenza di espropriazioni per pubblica utilità.

In relazione alle esigenze del traffico ed a quelle della sistemazione urbanistica, ove manchi l'adozione di un piano particolareggiato, il Sindaco può, previo parere

della Commissione Edilizia Integrata, e nel caso di costruzione e ricostruzione o notevole trasformazione di edifici, prescrivere la rettifica di allineamenti irregolari fino alla profondità di mt 5,00 rispetto all'attuale filo stradale.

#### ART. 64 - Parcheggi privati

Appositi spazi per parcheggi e per accesso e manovre devono essere riservati nelle nuove costruzioni.

Essi debbono avere una superficie non inferiore di 1 mq per ogni 20 mc di costruzione e di 1 mq per ogni 40 mc di costruzione nel corso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.

Tale obbligo per gli edifici accessibili dalla via carrabile, ai sensi dell'art. 18 della Legge 6 Agosto 1967 n. 765 e succ. modificazioni Nazionali e Regionali, dovrà essere stabilito all'atto del rilascio della Concessione Edilizia con una dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati a tale scopo.

#### ART. 65 - Vincoli panoramici

Nelle zone così vincolate si intendono applicabili le norme di cui alla legge 29 Giugno 1939 n. 1497 e del Re-

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

golamento 3 Giugno 1940 n. 1357.


Il Piano Regolatore Generale è vincolante ai fini degli articoli 23 e 24 del citato regolamento.

Pertanto le costruzioni a valle del segno grafico corrispondente nel P.R.G. a detto vincolo e fino alla distanza di metri duecento, debbono essere eseguite in modo da assicurare la libera visuale, cosicchè gli edifici debbono essere in altezza inferiore alla quota stradale ed in ogni caso la linea congiungente un punto sito a ml 1,00 sul bordo a valle della strada ed il punto più alto dell'edificio non deve formare un angolo inferiore a 15 gradi con l'orizzontale.

**ART. 66 - Protezione di bellezze panoramiche e di edifici di pregio storico ed artistico**

Sono vietate le nuove costruzioni di edifici di qualsiasi specie nelle zone vincolate dalla protezione della legge 29 Giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, senza la prescritta autorizzazione:

- a) della Sovrintendenza ai Monumenti;
- b) del Sindaco del Comune su conforme parere della Commissione Edilizia, cui è sempre riservato l'esame del progetto sotto l'aspetto igienico-edilizio, in conformità alle norme del presente regolamento.

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

Sono ugualmente subordinati alle autorizzazioni di cui al comma precedente ed all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 29 Giugno 1939 n. 1497 i lavori all'interno o all'esterno dei fabbricati e ville di speciale pregio artistico che ne modificano la posizione di parte di esse e ne alterino la forma, le linee architettoniche e le parti ornamentali, quali nuove costruzioni, sopraelevazioni e di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature e simili, avuto anche riguardo dell'interesse riflesso nei rapporti di prossimi edifici monumentali e del paesaggio.

Non sono invece soggette all'approvazione della Sovrintendenza le modifiche interne, i restauri, i consolidamenti che non ne modificano l'aspetto e la volumetria, che restano di specifica competenza dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 67 - Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumi-

*Fin.*  
*RF*

bile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.



CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 68 - Ispezione ai fabbricati per ragioni di pubblico interesse

Oltre che nei casi previsti dal Regolamento locale di igiene è facoltà del Sindaco di fare eseguire ispezioni ai fabbricati esistenti ogni qual volta ne ravvisa l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ordinare i provvedimenti del caso.

ART. 69 - Accesso ai lavori dei funzionari ed agenti

I funzionari ed agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno diritto ad accedere ovunque si eseguono lavori di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente regolamento.

ART. 70 - Applicazione del Regolamento a tutto il territorio comunale

Il presente regolamento è applicabile a tutto il territorio del Comune ed avrà vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.

Le costruzioni che all'attuazione del presente regolamento siano state iniziate con permessi ottenuti in ordine a regolamenti precedenti potranno essere ultimati.

ART. 71 - Abrogazione delle norme incompatibili col regolamento

Ogni altra disposizione che sia in contrasto o incompatibile col presente regolamento è abrogata dal giorno della entrata in vigore del regolamento stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.